

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n° 64/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;
tenuto conto dell'istanza della ditta TerTrans S.r.l. del 27 agosto 2012 tesa ad ottenere lo sgombero e l'utilizzo di un'area demaniale marittima presso la Riva Giovanni da Verrazzano del Canale Navigabile di Zaule per lo svolgimento di operazioni di sollevamento di un'imbarcazione per conto del locale "Polo Nautico";
ravvisata la necessità di predisporre, nell'area in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;
sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 29.08.2012;
visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;
visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;
vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;
vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive modifiche e integrazioni;
visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – – Nell' area demaniale marittima di Riva da Verrazzano indicativamente evidenziata in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P. n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alla strada in questione, sono istituiti:

- a) dalle ore 20.00 del 2 settembre o per motivi tecnici in una delle giornate successive del 3 o 4 settembre 2012 alle ore 08.00 del 3 settembre o per motivi tecnici in una delle giornate successive del 4 o 5 settembre 2012 i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;
- b) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 3 settembre 2012 o per motivi tecnici in una delle giornate successive del 4 o 5 settembre 2012 i divieti d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione.

1.1 - In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti di cui all'Art.1 lettere a) e b), nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai veicoli e mezzi operativi della Società TerTrans S.r.l o dalla stessa autorizzati;
- ai veicoli delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico o dalle stesse autorizzati;
- ai veicoli dei servizi tecnico nautici destinati alle operazioni di accosto e disaccosto delle imbarcazioni oggetto delle operazioni portuali sopraccitate (es. Ormeggiatori);
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso;
- ai veicoli in servizio d'istituto dell'Autorità Portuale ed ai veicoli operativi di servizi (A.C.E.G.A.S., Telecom, ecc.);
- ai veicoli commerciali e privati che devono raggiungere le realtà produttive di zona (frontisti).

Art. 2 – Nell'area demaniale marittima individuata nella planimetria allegata al precedente Art.1 di cui alla lettera b), è istituito il divieto di transito pedonale con deroga per:

- il personale della Società TerTrans S.r.l. o dalla stessa autorizzati;
- il personale delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico o dalle stesse autorizzato;

- il personale operativo dell'Autorità Portuale e il personale operativo delle imprese di servizi (A.C.E.G.A.S., Telecom, ecc.);
- il personale dei servizi tecnico nautici destinato alle operazioni di accosto e disaccosto delle imbarcazioni oggetto delle operazioni portuali sopraccitate (es.Ormeggiatori);
- le persone/il personale dipendente che devono raggiungere le realtà produttive di zona (frontisti).

Art. 3 – Il richiedente dovrà permettere ad intervalli regolari e ragionevolmente frequenti, ove sotto l'aspetto della sicurezza l'operazione in corso lo consenta, tramite il blocco delle operazioni portuali e l'apertura delle delimitazioni da parte del proprio personale e/ o di sorveglianza di cui al successivo art.5.4, il normale transito dei veicoli ed delle persone di cui all'art.1.1 ed all'Art.2.

Art. 4 – La società richiedente potrà posticipare in caso di condizioni meteorologiche avverse o per problemi tecnici di operatività le operazioni sopraccitate al primo giorno utile per la loro esecuzione, fermo restando il rispetto dei provvedimenti sopra indicati di cui agli Artt. 1, 2 e 3 e all'art 1.1, nonché degli orari della loro esecuzione di cui all'Art.1 lettere a) e b).

Art. 5 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese dovrà:

5.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza come indicato nell'Art. 1 lettera a), esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione;

5.2 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti di cui all'Art. 1 lettera b), sollevando l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

5.3 – durante l'eventuale permanenza serale e notturna, dotare le recinzioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa;

5.4 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati (servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale), la massima sicurezza al proprio personale ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

5.5 – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito dell'attività svolta;

5.6 – coordinarsi direttamente con i locali operatori e concessionari demaniali per l'eventuale utilizzo di aree assentite in concessione agli stessi;

5.7 – riportare allo stato pristino, al termine di ogni toccata delle navi, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza, provvedendo altresì alla pulizia delle stesse, nonché liberandole da ogni tipologia di manufatto, materiale ed altro.

Art. 6 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso in applicazione del precedente Art.1 lettera a), ed ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1161 comma 2 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti in applicazione del precedente Art.1 lettera b), rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essi contenute.

Trieste, li 29 AGO, 2012

AUTONOMA PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott. spa Marino Marassi

